



**POLIZZE DI ASSICURAZIONE  
CONVENZIONE  
INTERNATIONAL EXPERIENCE SRL**

**SINTESI DELLE GARANZIE PRESTATE  
SOMME ASSICURATE**

**CONTRAENTE**

**“INTERNATIONAL EXPERIENCE SRL”**

**VIA ORSOLINI N. 56**

**63900 FERMO (FM)**

**INTERNATIONAL EXPERIENCE SRL**

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

<b>MASSIMALE RCT</b>	<b>PER SINISTRO</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>
“	<b>PER PERSONA</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>
“	<b>PER DANNI A COSE</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>

La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi prestata per la Responsabilità civile derivante e/o riconducibile al Contraente /Assicurato, nella sua qualità di organizzatore del camp.

La garanzia comprende i rischi relativi all'organizzazione di attività ricreative e culturali.

## **POLIZZA INFORTUNI – INTERNATIONAL EXPERIENCE SRL**

<b>COMBINAZIONI</b>		<b>INCLUSA NELLA QUOTA</b>		
<b>GARANZIE PRESTATE</b>				
<b>Morte</b>		100 mila euro		
<b>Invalidità permanente</b>		100 mila euro		
<b>Diaria da ricovero da infortunio</b>		NON PRESTATA		
<b>Diaria da convalescenza post ricovero da infortunio</b>		NON PRESTATA		
<b>Diaria da gesso o immobilizzazione</b>		20,00 euro		
<b>Rimborso spese sanitarie</b>		1.000 euro		

### **Garanzie prestate:**

#### **A) Morte**

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza la morte. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

#### **B) Invalidità permanente**

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se l'insorgere della invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma, comunque, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

### **C) Indennità per ricovero a seguito di infortunio**

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza:

- un Ricovero;
- un Day hospital purché la degenza si sia protratta almeno per due giorni consecutivi.

### **D) Indennità per convalescenza a seguito di infortunio**

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una convalescenza successiva ad un

ricovero in Istituto di cura, indennizzabile a termini di polizza, per un periodo pari al doppio di quello della degenza con il limite di trecentosessantacinque giorni per ogni infortunio. Il periodo di indennizzo comprensivo del ricovero e della convalescenza non potrà superare i trecentosessantacinque giorni.

L'indennità per convalescenza sarà liquidata dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell'Assicurato di certificazione medica attestante lo stato di convalescenza.

### **E) Indennità per immobilizzazione**

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una immobilizzazione. La Società corrisponderà per ogni giorno di immobilizzazione, sino alla rimozione del mezzo di contenzione – anche in assenza di ricovero - un indennizzo giornaliero pari al massimale assicurato.

Si conviene, inoltre, tra le Parti che:

- a) la durata massima del periodo indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, trecentosessantacinque giorni;
- b) l'indennizzo sarà effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata, su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi comprovanti la durata dell'immobilizzazione e la causa;
- c) la domanda per ottenere l'indennizzo, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla Società entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

### **F) Rimborso per spese mediche da infortunio**

La garanzia riguarda il rimborso delle spese sostenute in conseguenza di infortunio per:

- a) gli accertamenti diagnostici;

- b) gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, nonché, in caso di intervento chirurgico: dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento;
- c) i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare un danno estetico nonché gli interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto nel limite complessivo del 20% della somma assicurata;
- d) le rette di degenza;
- e) l'acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche, o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- f) il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e all'Istituto di cura o ambulatorio entro il 20% della somma assicurata;
- g) accertamenti medico legali;
- h) cure odontoiatriche, paradontopatie e protesi dentarie nel limite complessivo del 10% della somma assicurata e con il massimo di € 1.100,00. Resta comunque inteso tra le Parti che il rimborso delle spese per le protesi dentarie - se dovuto - sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre un anno dalla data del sinistro.